



Modifica Statutaria

ENTE DI TERZO SETTORE – O.D.V. ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI DI ORGANI PUGLIA

Abbreviazione: E.T.S. O.D.V. ATO Puglia

Modifica statutaria esente dall'imposta di registro e di bollo con lo scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative ai sensi del

Codice del terzo settore art. 82, comma 3

Firma.....*Antonio Fianchi*.....

Premessa:

L'Assemblea Straordinaria in data 23/03/2018 decide la modifica dello Statuto dell'Associazione in forza del quale l'Associazione assume la nuova denominazione Ente di terzo Settore -ODV ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI DI ORGANI PUGLIA e adegua il proprio statuto alle modifiche normative introdotte dal Dlg.n.117/2017.

Resta ferma la veste giuridica e le modalità operative che la qualificano come Associazione di Volontariato e quando in vigore richiederà iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituito, con sede a Massafra (TA) in Via Monfalcone, 31, l'Ente di Terzo settore, O.D.V. denominato Ente di Terzo settore –O.D.V. ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI DI ORGANI PUGLIA ai sensi del Codice del Terzo settore Dlg n. 117 del 03/07/2017 e sue successive integrazioni, e opera prevalentemente nell'ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate dal Codice del Terzo Settore. L'Associazione opera per il perseguimento del bene comune, per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Tali finalità saranno perseguite tramite l'impegno sociale e culturale dei membri dell'associazione con attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali



espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

La sede potrà essere trasferita all'interno del medesimo Comune con delibera dell'Assemblea dei soci senza costituire modifica statutaria. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione potrà affiliarsi a federazioni nazionali, mantenendo comunque la propria autonomia. L'Associazione si iscriverà nel Registro unico nazionale del Terzo settore, quando istituito, indicando gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'ente potrà operare nella provincia di Taranto, della regione ed in campo nazionale ed all'estero

Art.2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci e dal Codice del Terzo settore. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Art. 2 bis

Articolazioni

L'Associazione E.T.S. O.D.V. ATO Puglia si articola in:

- a) E.T.S. O.D.V. ATO Puglia Regionale
- b) E.T.S. O.D.V. ATO Puglia sezione Provinciale / Comunale.

La sede regionale è la struttura organizzativa/funzionale/legale principale della vita sociale dell'associazione.

Le decisioni adottate/approvate in consiglio direttivo regionale e nel caso dove previsto, dallo stesso statuto, con approvazione dell'assemblea generale, sono esecutive e nessuna sede comunale può opporsi.

Definizione e Doveri sedi Provinciali / Comunali

Si definiscono sedi Provinciali / Comunali tutte le strutture distaccate dalla sede regionale con la delibera per l'apertura dal Consiglio Regionale che abbiano al loro interno soci residenti nello stesso comune.

Le sedi Provinciali / Comunali potranno elaborare proprie iniziative sul territorio di propria pertinenza, nell'ambito di quanto previsto all'art. 2 dello statuto.

Il Consiglio Direttivo comunale, nell'elaborazione delle attività che andrà a svolgere, deve preventivamente definire i costi e gli eventuali ricavi, realizzando comunque la copertura finanziaria preventiva alla realizzazione delle iniziative.

Tutti gli atti (documenti, verbali di riunioni Direttivo e Assemblee, bilanci, programmi annuali e tutto quello che il Consiglio Direttivo regionale riterrà necessario) dovranno essere inviati in copia per conoscenza alla sede regionale.

Le sedi comunali partecipano e contribuiscono con forme e modalità organizzative alle iniziative regionali e nazionali sulla base delle direttive emanate dalla sede regionale.

Art.3

Scopi e finalità

L'Associazione intende esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale così come descritte dal Codice del Terzo Settore ai sensi, art. 5 lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;

L'Associazione persegue fini di solidarietà e di utilità sociale in particolare:

- a) Promuovere la cultura della donazione in genere.
- b) Promuovere il rafforzamento della solidarietà umana.
- c) Sostenere, anche in accordo con Istituzioni, Enti e Associazioni italiane e internazionali, particolari iniziative tendenti ad affrontare le problematiche connesse con la donazione e il trapianto di organi, tessuti e cellule.
- d) Sollecitare la coscienza dei cittadini sulla necessità della donazione di parti del proprio corpo, dopo la morte, per i trapianti e innesti terapeutici;
- e) Perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con particolare riferimento ai pazienti in attesa di trapianto di organi, trapiantati ed emodializzati.
- f) Raccogliere e diffondere informazioni utili alla conoscenza dei problemi che accompagnano i trapiantati, i pazienti in attesa di trapianto, gli emodializzati e le patologie correlate.
- g) Fornire assistenza socio – umanitaria - volontaristica.
- h) Offrire modalità di utilizzo del tempo libero ispirate a valori sociali e all'impegno etico.

Per realizzare tali obiettivi l'Associazione potrà:

1. **Promuovere tutte le iniziative atte ad assicurare servizi di natura d'assistenza socio-sanitaria e culturale avvalendosi di strutture e mezzi adeguati messi a disposizione da enti pubblici o privati o da privati cittadini o da soci, da adibire a consultori, centri di studio, centri di aggregazione, nonché centri di accoglienza per assistenza ai trapiantati e paziente in attesa di trapianto e ai loro famigliari.**
2. **Assumere servizi in ordine all'individuazione, rilevazione, catalogazione e gestione di dati socio-anagrafici e sanitari con disbrigo di pratiche.**
3. **Promuovere e organizzare attività socio-culturali, incontri, colloqui, seminari di studio, visite guidate che consentano lo scambio e l'approfondimento di conoscenze tecniche, scientifiche, sanitarie e associative.**
4. **Assistere gli associati in tutti gli adempimenti burocratici, fornendo altresì adeguate informazioni sulle normative riguardante le malattie di cui agli scopi dell'associazione.**
5. **Partecipare sotto qualsiasi forma ad altri organismi o enti che svolgano attività identiche o affini aderendo anche agli enti e alle organizzazioni economiche, consortili e fideiubenti, diretti a consolidare e sviluppare l'attività e il movimento associativo.**
6. **Promuovere, organizzare e gestire tutte le altre attività idonee alla realizzazione degli scopi sociali dell'associazione.**
7. **L'associazione può, inoltre, svolgere ogni attività, utile al raggiungimento delle proprie finalità, allo scopo di favorire il processo di integrazione e di tutela sociale, anche in termini di tutela dei diritti, a favore di persone svantaggiate o appartenenti a comunità estere, nei limiti statutari sopra precisati.**
8. **L'associazione può aderire ad organismi locali, nazionale e internazionali e collaborare con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali.**
9. **Valorizzare il tempo e lo scambio reciproco di prestazioni e sapere quali strumenti per la costruzione di una nuova idea cittadinanza attiva;**
10. **Partecipare a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei per realizzare le finalità istituzionali;**

11. Svolgere qualsiasi altra iniziativa idonea al perseguimento dei fini statutari e nei limiti previsti dalla legge.

L'ATO Puglia per questi obiettivi, attività, iniziative e lo svolgimento interno della vita sociale, si riconosce nelle normative italiane e europee che disciplinano la privacy del socio/cittadino facendo riferimento al regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) che sostituisce il D.M 675 del 31 dicembre 1966

L'Associazione potrà esercitare attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto a quelle all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non

superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

Art.4

Risorse economiche- Fondo comune

Tutte le entrate a ogni livello fanno parte del patrimonio sociale della struttura regionale E.T.S. O.D.V. ATO Puglia

Il patrimonio dell'Associazione è costituito;

- a) Eredità, donazioni e legati disposte in favore dell'associazione;
- b) Dalle quote annuali degli associati;
- c) Da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
- d) Contributi dello Stato, delle regioni, delle provincie, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) Contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
- f) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- h) Da proventi derivanti da iniziative quali feste e sottoscrizioni anche a premi deliberate o patrocinati direttamente dall'associazione;
- i) Da eventuali offerte che venissero fatte all'Associazione da associati o simpatizzanti;
- j) Da proventi derivanti da cessioni volontaristiche di materiale di propaganda.
- k) Dal complesso di beni mobili ed immobili dell'associazione
- l) Da ogni entrata legale e volontaristica destinata ad incrementarlo.
- m) Da eventuali entrate volontaristiche per servizi prestati dall'associazione.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

Art.5

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutti i pazienti sottoposti a un trapianto di organi, quelli in attesa di un trapianto e pazienti emodializzati e simpatizzanti.

Può inoltre far parte dell'associazione persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici interessati ed enti di natura privata che condividono gli scopi che l'associazione si prefigge.

Sulle domande di ammissione decide in via definitiva il Consiglio Direttivo a maggioranza.

La decisione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato il quale, se ammesso, deve provvedere al ritiro della tessera e al pagamento della quota.

Il versamento della quota tessera non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Sono soci effettivi tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo regionale o diversamente dalle sedi comunali nei propri interni. Le variazioni di quote associative nelle varie sedi comunali, devo essere comunicate al Consiglio Direttivo indicandone la motivazione/necessità.

L'Assemblea regionale su proposta dei Consigli direttivi può nominare soci onorari quelle persone che hanno acquistato particolari meriti nei confronti dell'Associazione.



L'adesione all'Associazione è a tempo annuale e non può essere disposta per un periodo indeterminato.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne statuto e regolamento.

Ogni socio, nell'ambito della comunità in cui vive, deve operare con lealtà e probità per il raggiungimento dei fini associativi e collaborare al buon funzionamento della struttura associativa di appartenenza.

Le tessere sociali, che saranno rilasciate dal Consiglio Regionale, Consigli Comunali e il simbolo identificativo dell'Associazione di tutte le sedi sono uniformi per tutti gli iscritti e conformi. Tutto ciò è deciso/stabilito dal Consiglio Regionale.

Tutti i soci di qualsiasi sede e a ogni livello saranno iscritti nel registro regionale dell'Associazione e che comunque ogni sede comunale dovrà essere in possesso di registro soci di pertinenza.

Tutti i soci residenti in quei comuni che non si sono create le condizioni di formazione di sede comunale saranno iscritti nel registro regionale di pertinenza sociale della struttura regionale dell'associazione fino a quando non si creano le condizioni di definizione di sede comunale.

Art.6

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo cura

l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualifica di associato si perde:

- a) per recesso;**
- b) Qualora il socio non corrisponda la quota sociale di tesseramento stabilito dal Consiglio Direttivo prima della approvazione dei bilanci economici da parte dell'assemblea generale che si svolgerà entro fine aprile di ogni anno.**
- c) per esclusione;**
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;**
- e) per decesso.**

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;**
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;**
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.**

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a



seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.7

Doveri e diritti degli associati

Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Gli associati hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art.8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente
- e) il Segretario
- f) il tesoriere

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Gli organi statutari regionali esercitano opera di sorveglianza e di stimolo sugli organi inferiori intervenendo direttamente e motivatamente, quanto necessari, con la convocazione delle Assemblee, lo scioglimento dei Consigli Direttivi e la nomina dei Commissari straordinari.

Gli organi statutari a ogni livello agiscono nell'ambito della propria competenza e del mandato ricevuto dalle Assemblee. Impegnano l'Associazione regolarmente e come tali operanti nella scrupolosa osservanza dello Statuto regionale.

Art.9

Le Assemblee (convocazioni – Poteri)

L'Assemblea a tutti i livelli è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del rendiconto; può essere tuttavia convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo a ogni livello lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea degli associati deliberata dal Consiglio Direttivo è effettuata mediante affissione, contenente l'ordine del giorno e l'ora della riunione, in prima e in seconda convocazione, da pubblicarsi presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la sua convocazione. La convocazione può avvenire anche mediante consegna a mano da parte di un responsabile al socio o tramite avviso con e-mail semplice o pec, a voce diretta, con



comunicazione in bacheca con cartaceo deposto in sede, sistema WhatsApp o invio lettera semplice di comunicazione.

L'Assemblea è costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione, è costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto Regionale, occorrono la presenza dei due terzi all'assemblea regionale e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea a ogni livello, mediante delega scritta da un altro socio. Non possono essere conferite più di una delega alla stessa persona per cui il socio, a ogni livello, con delega ha diritto a esprimere massimo due voti compreso il suo.

L'Assemblea dei soci a ogni livello è presieduta dal presidente dell'Associazione, tranne che in sede elettiva e di rendiconto; in tali casi è presieduta dall'associato più anziano di età che non rivesta cariche sociali. L'Assemblea di volta in volta nomina un segretario, per redigere il verbale dell'adunanza, e due scrutatori per controllare la regolarità delle operazioni di voto. In ogni Assemblea si dovrà redigere un verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea stessa, dal Segretario e dai due scrutatori in caso di elezioni per le cariche sociali o quant'altro che necessita una votazione a scrutinio segreto, salvo che il verbale venga redatto da un notaio, nel qual caso sarà firmato solo dal Presidente e dal Notaio.

L'Assemblea può essere Regionale, Provinciale /Comunale

L'Assemblea Regionale:

- a) Approva l'indirizzo generale dell'associazione formulato dal Consiglio Direttivo Regionale e dai Consigli Direttivi Comunali;
- b) Elege il Consiglio Direttivo regionale che resta in carica tre anni; la nomina dei membri del Consiglio Direttivo avverrà a scrutinio segreto;

- c) Approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi regionale/comunali approvati dagli stessi Consigli Direttivi;
- d) Approva i bilanci preventivi e il conto consuntivo della struttura regionale e delle sedi comunali;
- e) Elege il Collegio dei Revisori Regionale (3 membri);
- F) Approva il programma delle iniziative da svolgere durante l'anno.
- g) Decide su tutte le questioni che, il Consiglio Direttivo regionale, riterrà opportuno sottoporre all'attenzione dell'Assemblea regionale e sulle proposte avanzate dagli associati e dai delegati delle sedi Comunali.
- h) L'assemblea regionale ordinaria o straordinaria può deliberare su indicazione del Consiglio Direttivo di assegnare la nomina di:

Presidente Onorario: A consiglieri che abbiano avuto già incarico di presidente della Federazione meritevoli che abbiano contribuito alla crescita e sostenimento della stessa Federazione e si siano distinti per il contributo di idee, progetti e azioni che hanno reso possibile la crescita e lo sviluppo sociale della cultura della donazione e del trapianto di organi;

Socio onorario: Personalità iscritta o non iscritta all'associazione che ha operato per valorizzare le attività della stessa con contributi di grande valore Scientifico culturale, artistico e sociale in riferimento alle finalità istitutive dell'associazione.

Gli oneri derivanti dal commissariamento di una struttura sono a carico della struttura stessa nella misura delle capacità economiche che gli sono proprie.

I) Delibera inoltre sullo scioglimento dell'Associazione, e di eventuale sede provinciale e sulla devoluzione dei vari patrimoni di appartenenza.

In caso di scioglimento di una sede comunale, il patrimonio in ogni caso, la devoluzione dovrà essere eseguita in favore E.T.S. O.D.V. ATO Puglia regionale; mentre in caso di scioglimento della struttura Regionale la devoluzione dovrà essere eseguita a un'altra organizzazione che operi in settore analogo a quello dell'E.T.S. O.D.V. ATO Puglia.



L'Assemblea Provinciale / Comunale

L'Assemblea Comunale di norma è svolta sotto la presenza di un Consigliere Regionale e ha poteri di:

- a) Approvare regolamenti interni proposti dai Consigli Direttivi Comunale per motivi di esigenza o straordinari, previa valutazione del Consiglio Direttivo Regionale.**
- b) Eleggere i delegati per l'assemblea regionale n. 5 (cinque) soci di diritto per ogni n. di 100 (cento) soci, e due delegati del Consiglio Direttivo. Il presidente partecipa di diritto.**
- c) Superato n.100 (cento) soci, i delegati di diritto aumenteranno di n.1 (uno) ogni frazione di n. 20 (venti) iscritti.**
- d) Ha l'obbligo di attenersi e deliberare tutto quello di propria pertinenza in base agli articoli 13/14/15 di codesto statuto regionale.**

Art. 10

I Consigli Direttivi

L'Associazione è retta e amministrata:

- a). A livello regionale: da un Consiglio Direttivo Regionale composto di un minimo di nove a un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea, dei soci e delegati aventi diritti, a voto segreto in assemblea generale;**
- b). A livello Provinciale / Comunale, da un Consiglio Direttivo Comunale, composto di un minimo di n. 5 (cinque) membri a un massimo di n.7 (sette) eletti nell'assemblea dei soci della sede comunale aventi diritti a voto segreto.**

I Consigli Direttivi, Regionale/Comunale, restano in carica per tre anni, sono rieleggibili ed eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, nelle prime riunioni dei Consigli Direttivi di propria pertinenza, dopo la loro elezione. Il Segretario e il Tesoriere in caso di mancanza di professionalità, capacità e competenze da parte dei componenti dei Consigli Direttivi per tale cariche, su proposta del presidente e condivisione degli stessi Consiglio Direttivo, tali compiti potranno essere affidate a figure professionali esterne così come a soci che abbiano capacità e professionalità per svolgere tali mansioni.

Tutte le prestazioni per tale cariche sono a titolo gratuite.

In caso d'assenza del presidente o impedimento, al Vice Presidente spettano la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione.

La prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo a qualsiasi livello è preseduta dal consigliere più anziano.

Possano far parte dei Consigli Direttivi esclusivamente gli associati con i requisiti previsti dallo statuto.

Possano inoltre far parte dei Consigli Direttivi tecnici professionali volontari, quali medici, psicologi, avvocati, commercialisti ed esperti con i requisiti previsti dallo statuto.

Nei Consigli Direttivi possono essere eletti i soci che ricoprono cariche direttive in altre associazioni. Di volontariato con scopi sociali e senza fine di lucro e denominate ENTE DI TERZO SETTORE – O.D.V.

Non potranno far parte dei Consigli Direttivi soci con cariche politiche.

Tutti gli incarichi sono onorari e non hanno diritto ad alcun compenso, salvo un rimborso spese documentato con spesa autorizzata.

I Consigli Direttivi a ogni livello si riuniscono ordinariamente preferibilmente almeno una volta ogni 45 (quarantacinque) giorni e in ogni caso qualora che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Gli avvisi di convocazione del consiglio devono essere fatte conoscere ai Consiglieri almeno sette giorni prima della sua convocazione, unitamente all'ordine del giorno salvo casi di urgenza per la quale è prevista l'avviso con E-mail semplice o raccomandata, telefonicamente a voce diretta o con comunicazione in bacheca. La convocazione può avvenire anche mediante consegna a mano da parte di un responsabile al socio o con sistema WhatsApp o invio lettera semplice di comunicazione.

Il Consiglio Direttivo a tutti i livelli è regolarmente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti. E delibera con la maggioranza dei presenti.

Le votazioni potranno non essere palesi, se deciso in occasione dai Consigli Direttivi.

In caso di votazioni palesi e di parità; il voto dei presidenti vale doppio.

Nel caso in cui per dimissioni o per altre cause, uno dei componenti receda dall'incarico di componente del Direttivo, gli stessi Consigli Direttivi a ogni livello possono provvedere alla sua sostituzione nominando il primo non eletto nelle Assemblee elettive che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Nella prima assemblea dei soci o dei delegati i Consigli Direttivi interessati dovranno darne comunicazione per ratificare la nomina.

Nel caso decada oltre la metà dei membri dei Consigli Direttivi, i membri non dimissionari dovranno convocare entro 30 (trenta) giorni un'assemblea straordinaria dei soci per eleggere con elezioni anticipate il nuovo Consiglio direttivo.

I Consigli Direttivi comunali se entro il tempo definito nel comma precedente non provveda agli adempimenti, il Consiglio Direttivo Regionale provvederà in merito.

A seconda che Il Consiglio Direttivo regionale sia composto di nove, o undici membri, rispettivamente almeno cinque, (su nove) sei (su 11) di essi dovranno essere trapiantati di organi.

A seconda che il Consiglio direttivo comunale sia composto di un minimo di 5 (cinque) membri a un massimo di 7 (sette), inerente ai criteri: fino a 50 (cinquanta) iscritti n. 5 (cinque) di cui 3 (tre) trapiantati e n. 2 (due) simpatizzanti, oltre 50 iscritti n.7 (sette) di cui n. 4 (quattro) trapiantati e n. 3 (tre) simpatizzanti.

L'Associazione è retta e amministrata:

A livello regionale: da un Consiglio Direttivo Regionale eletto tra i soci iscritti alla sede regionale ed è composto di un minimo di nove a un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea regionale dei soci e delegati delle sedi zonali/Comunali aventi diritto come previsto nell'Art. 15 dello stesso statuto. Detto Consiglio Regionale è integrato, in percentuali, da rappresentanti dei Consigli Direttivi Comunali/Zonali che hanno a tutti gli effetti diritto di voto e la loro presenza è decisionale. Tali rappresentanti (Componenti dei Direttivi Provinciali/Comunali), sono eletti dagli stessi Consigli

Direttivi Provinciali/Comunali in prospettiva di una convocazione del Consiglio Direttivo Regionale. La segreteria Provinciale/Comunale comunica in tempo utile i partecipanti eletti a tale riunione.

Il Consiglio Direttivo Provinciale/Comunale può nel suo seno eleggere i rappresentanti al Consiglio Direttivo Regionale con rappresentatività di carica fino al mandato in essere del Consiglio Regionale in carica.

Percentuali di rappresentanza all'interno del Consiglio Direttivo Regionale delle sedi Zonali/Comunali:

Sedi Provinciali/Comunali con minimo 15 (quindici) e fino a 50 (cinquanta) iscritti N°2 (due) (partecipanti eletti).

Sedi Provinciali/Comunali con 50 (cinquanta) associati e fino a 100 (cento) iscritti N°4 (quattro) (partecipanti eletti).

Sedi Provinciali/Comunali con 100 (cento) iscritti fino a 125 (centoventicinque) iscritti n° 5 (cinque) (partecipanti eletti).

Per ogni ulteriore numero di 25 (venticinque) iscritti la sede Comunale/zonale è rappresentata all'interno del Consiglio Direttivo Regionale di 1(una) unità.

Il Consiglio è' validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri il numero di maggioranza è stabilito per ogni mandato tenendo in considerazioni sempre il numero di 9 minimo e massimo 11 + i rappresentanti eletti dalle sedi Zonali tenendo in considerazioni le percentuali e criteri sopra descritti; le deliberazioni del Consiglio vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

- a) Il Consiglio Direttivo Regionale determina la quota associativa.**
- b) Il Consiglio Direttivo Regionale delibera l'istituzione di altre sezioni sia temporanee che permanenti, determinandone le modalità di funzionamento e ne dà comunicazione alla prima assemblea regionale.**
- c) Il Consiglio Direttivo Regionale decide sul commissariamento, sull'apertura e chiusura di una sede comunale su mandato dell'assemblea regionale.**



- d) Il consiglio Direttivo regionale nel suo seno nomina una commissione straordinaria di n. 3 (tre) membri che prenderà in esame i ricorsi e quindi esprimerà la propria decisione che, rimarrà insindacabile, di eventuali soci appartenenti a qualsiasi livelli che siano stati espulsi dall'Associazione. Il tutto verrà rettificato in assemblea generale regionale dei soci.
- e) Il Consiglio Direttivo comunale non potrà escludere associati senza il parere della struttura regionale.
- f) Il Consiglio Direttivo comunale potrà operare sulle questioni che siano stati di competenza delle Assemblee Comunali se conformi allo statuto e alle deliberazioni della struttura regionale.
- g) Il Consiglio direttivo Comunale, per ogni contributo volontario versato alla propria sede comunale e per ogni iscritto della stessa, dovrà versare trimestralmente una quota del 20% alla struttura regionale per sostenere tutte le attività e iniziative e organizzazioni regionali e Nazionali che L'ATO Puglia E.T.S. O.D.V. sviluppa e mette in atto annualmente.

Il Consiglio Direttivo regionale e Comunale ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione di propria pertinenza; essi inoltre:

- a) Formula ogni anno, sentite le Assemblee di appartenenza, il programma regionale e delle varie sedi comunali dell'Associazione, lo presenta per l'approvazione dell'Assemblea stessa di pertinenza e ne cura l'applicazione;
- b) Predisporre i bilanci preventivi e quelli consuntivi, tutti gli atti che attestano il patrimonio sociale e li sottopone per l'approvazione dell'Assemblea di pertinenza;
- c) Predisporre altresì le relazioni annuali e tecniche dell'attività sociale e di programmi dell'attività da svolgere;
- d) Chiede al Presidente di convocare le Assemblee per provvedere alla sostituzione dei Consiglieri che per qualsiasi ragione siano venuti a mancare;
- e) Esamina ed approva le relazioni sul lavoro svolto dal presidente;
- f) Delibera sull'organizzazione di convegni e congressi di propria pertinenza e stabilisce i temi di studio;

- g) Stabilisce la data dell'Assemblea dà indirsi con l'obbligo di almeno una volta l'anno;
- h) Amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni che non siano di competenza dell'Assemblea
- i) Cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- j) Predisporre i bilanci;
- k) Registra le adesioni dei nuovi soci;
- l) Stabilisce la quota associativa diversa da quella decisa dal Consiglio Direttivo Regionale motivando la necessità di tale decisione.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art.11

Il Presidente

Il Presidente regionale:

- a) E il legale rappresentante della sede regionale che rappresenta ed ha potere di firma per le competenze di Sua attinenza e rappresentanza è rieleggibile.

Il Presidente provinciale/comunale

- a) E il legale rappresentante della sede comunale che rappresenta ed ha potere di firma per le competenze di Sua attinenza e rappresentanza è rieleggibile.

I presidenti hanno rappresentanza giuridica di ciò che loro rappresentano, presiedono le adunanze dell'assemblea e dei consigli direttivi di appartenenza, convocano i Consigli Direttivi, provvedono all'esecuzione delle varie deliberazioni; In caso di votazione palese nelle delibera e decisioni del Consiglio Direttivo, il loro voto vale doppio.

I Presidenti, in caso di assenza o d'impedimento, sono sostituiti dai Vice Presidente, qualora non sia presente nemmeno il vice presidente, solo in caso di riunione del Consiglio Direttivo può fare le veci, il consigliere più anziano.

Art. 12

IL COLLEGIO DEI REVISORI SEDE REGIONALE

Compiti - Doveri



L'incarico di Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Associazione

Il Collegio dei revisori svolge le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2406 del Codice Civile, e quindi controlla, al livello di competenza, l'amministrazione della sede Regionale, Provinciale o Comunale accerta la regolare tenuta della contabilità e vigila sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari di tutta la struttura regionale secondo i fini associativi.

Redigono apposita relazione da allegare al rendiconto, con cui è espresso un parere di merito e di contenuto.

Il Collegio dei Revisori alla loro prima riunione ufficiale, elegge al loro interno il presidente.

Il Presidente dei revisori dei conti partecipa di diritto al Consiglio Direttivo, ma non ha diritto di voto.

Art. 13

Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

Provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;

Cura la redazione e la conservazione dei verbali delle varie riunioni dell'Assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo, degli organi collegiali e di qualsiasi documento reso ufficiale. In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente

Provvedere alla tenuta ed aggiornamento del registro dei soci:

Provvedere a coordinare i lavori delle varie commissioni se esistenti.

Provvede su mandato del presidente o di 1/3 dei Soci a coordinare le convocazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie nonché le convocazioni del Consiglio Direttivo su mandato del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri.

Può se incaricato alla conservazione di documenti fiscali dell'Associazione.

Art. 14

Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra gli stessi componenti o tra i soci federati.

Il Tesoriere è responsabile del coordinamento e disciplinare i movimenti economici - finanziari dell'Associazione, nonché, dopo essere stato delegato dal Presidente della stessa Associazione, a gestire / predisporre movimenti economici / bancari.

Il Tesoriere predispone un registro di entrate e uscite di tutti i movimenti economici della Federazione, di cui è responsabile, e né da comunicazione/visione al Consiglio Direttivo ogni trimestre.

Il Tesoriere coordina e collabora con il commercialista (se incaricato) dell'Associazione ad:

- a) Elaborare i bilanci consuntivi e provvisori;**
- b) Predisporre, invia e comunica qualsiasi documento / atto finanziario economico che lo stesso commercialista (se previsto) necessita.**

Art.15

RISULTATO D'ESERCIZIO E OBBLIGO DI RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorre dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio ed esattamente entro il 31 dicembre il Consiglio Direttivo a ogni livello per quello di competenza, deve redigere obbligatoriamente un rendiconto patrimoniale, economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea per quella regionale non oltre il 30 Aprile e per quella Comunale entro il 30 Marzo di ciascun anno.

Entro il 15 novembre di ogni anno i Consiglio Direttivi a ogni livello sono convocati per la predisposizione dei bilanci preventivi del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea di pertinenza.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione a ogni livello per 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci o delegati, perché ne prendono lettura.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale maturati dall'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale denominate ENTE DI TERZO SETTORE – O.D.V. che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a esse direttamente connesse.

Art.16

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Taranto.

Art.17

Norma finale

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.18

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile, al Codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Statuto trascritto su 23 pagine contenente 18 articoli


AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO
 registrato il 15 GEN. 2019 serie 3 al N° 109
 L'ADDETTO
 Angelo ANDRISANI
 in qualità di delegato del Direttore Provinciale
 Adolfo DEL GIACCO
 imposte liquidate per € per n° anni.